



Cassazione - sentenza n.29249

Niente assegno di mantenimento alla moglie che tradisce in "pubblico"

La Suprema Corte, prima sezione civile, con sentenza n.29249, ha rigettato il ricorso di una donna contro il verdetto dei giudici d'appello di Ancona: "La ragione di addebito della separazione personale appare ineccepibilmente ricondotta dalla Corte territoriale - osservano i giudici - non tanto all'allontanamento della ricorrente dall'abitazione familiare, quanto al suo antecedente repressibile contegno, idoneo ad evidenziare a terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità". In parole povere significa che, se la donna si allontana dal proprio tetto coniugale ha diritto al mantenimento, se tradisce il marito ledendone "la sensibilità e il decoro" non riceverà più alcun assegno.

I giudici del merito avevano, sottolineato che la donna aveva intrattenuto una relazione sentimentale prima della separazione avvenuta nel 1991, seguita da una rappacificazione e poi da una definitiva separazione. Un rapporto "coltivato con aspetti esteriori", quali "manifestazioni affettive anche in pubblico" come emerso da alcune testimonianze, "tali da ingenerare più che plausibili sospetti di infedeltà" così da "comportare offesa alla sensibilità e al decoro del marito".

Quindi non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento l'ex moglie che responsabilmente o irresponsabilmente non nascose la propria relazione extraconiugale, anzi, si lasciò andare ad effusioni in pubblico con il suo amante.